

Concordato preventivo biennale 2026-2027: ISA differenti consentono l'adesione del professionista anche senza quella dell'associazione

Con la [risposta a interpello n. 191 del 23 ottobre 2026](#), l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito applicativo delle cause di esclusione dal concordato preventivo biennale (CPB) previste dall'articolo 11, comma 1, lettere b-*quinquies*) e b-*sexies*), del D.Lgs. n. 13/2024, come modificate dall'articolo 28, comma 1, lettera b), numeri 1.2) e 1.3), del D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. [Decreto correttivo Omnibus](#)).

Per effetto delle modifiche, applicabili dal biennio 2026-2027, il professionista che esercita un'attività di lavoro autonomo individualmente e, contemporaneamente, partecipa a un'associazione professionale o a una società tra professionisti **può accedere al CPB anche se l'ente partecipato non aderisce al concordato**, purché le rispettive attività economiche siano riconducibili a indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) **differenti**. La medesima condizione consente, specularmente, all'associazione di aderire al CPB indipendentemente dall'adesione individuale di tutti i professionisti associati.

Il chiarimento riguarda un notaio che esercita individualmente l'attività professionale, soggetta all'ISA **DK01U**, e partecipa a un'associazione tra notai costituita per la gestione delle esecuzioni e delle vendite immobiliari delegate dall'autorità giudiziaria, soggetta all'ISA **DK30U**.

L'Agenzia delle entrate ritiene che, in presenza di attività riconducibili a ISA differenti, non operi la causa di esclusione prevista dalla lettera b-*quinquies*), consentendo al notaio di aderire al CPB 2026-2027 a prescindere dall'eventuale adesione dell'associazione.

La conclusione resta subordinata alla corretta applicazione dei codici ATECO e dei modelli ISA da parte di entrambi i soggetti, circostanza sulla quale l'Amministrazione finanziaria si riserva i propri poteri di controllo.

[Link al testo della Risposta dell'Agenzia delle Entrate – n. 191 del 23 ottobre 2026](#) – OGGETTO: ACCERTAMENTO – Concordato preventivo biennale (CPB) – Cause di esclusione – Esercizio individuale di attività professionale e contemporanea partecipazione ad associazione tra professionisti – Attività economiche riconducibili a indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) differenti – Inapplicabilità della causa di esclusione e possibilità di adesione individuale al CPB 2026-2027 anche in assenza di adesione dell'associazione – Attività notarile (ISA DK01U) e gestione di esecuzioni immobiliari (ISA DK30U) – Articolo 11, comma 1, lettere b-*quinquies*) e b-*sexies*), D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera b), [D.Lgs. 07/08/2026, n. 148](#)

*Per il concordato preventivo biennale 2026-2027, il professionista che dichiara redditi di lavoro autonomo in forma individuale e partecipa contemporaneamente a un'associazione professionale **non incorre nella causa di esclusione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b-quinquies**), del D.Lgs. n. 13/2024 se le rispettive attività economiche sono riconducibili a ISA differenti: nel caso esaminato, il **notaio che applica l'ISA DK01U** può aderire individualmente anche senza l'adesione dell'associazione che esercita attività di supporto alle esecuzioni immobiliari,*

soggetta all'ISA DK30U. La soluzione, applicabile dal biennio 2026-2027 per effetto dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 148/2026, presuppone la corretta classificazione ATECO e ISA e il mantenimento di attività riferibili a indici differenti, senza pregiudicare la verifica degli altri requisiti di accesso e delle ulteriori cause ostative.